REGOLAMENTO (CE) N. 505/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 818/96 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1511/96 [4], ha previsto le modalità necessarie per l'attuazione delle norme di commercializzazione nel settore delle uova;

considerando che la frequenza del ritiro delle uova può essere ridotta nel caso dei produttori che sono in grado di garantire che le uova sono conservate ad una temperatura ambiente non superiore a 14 °C; che è opportuno che tale deroga si limiti agli Stati membri ove a causa della bassa densità di distribuzione avicola e di popolazione, si verificano usualmente alti costi di raccolta e di produzione nonché basse temperature medie; che tali condizioni siano soddisfatte solo in Finlandia e in Svezia, nonché contemporaneamente temperature medie poco elevate; che è opportuno che la presente misura si applichi a partire dal 1° gennaio 1998 ai fini di una transizione armoniosa nell'applicazione delle norme comuni relative alle uova in Svezia, che era stata posticipata fino a tale data in conformità dell'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione con il regolamento (CE) n. 2059/96 [5];

considerando che, per garantire un migliore controllo delle vendite di uova di galline non allevate in batteria, è necessario disporre la registrazione di ulteriori dati nella contabilità relativa alle vendite di tali uova tenuta dai centri di imballaggio e dai grossisti;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad incaricare enti indipendenti dai produttori della realizzazione dei controlli sulla corretta etichettatura delle uova in funzione del sistema di produzione utilizzato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, in Finlandia e in Svezia le operazioni di consegna o ritiro che si svolgono esclusivamente tra produttori e centri di imballaggio o tra produttori e industrie possono avere luogo una volta per settimana soltanto qualora le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 14 °C.»

2) L'articolo 18 è modificato come segue:

— al paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«I registri devono essere conservati nell'azienda per almeno sei mesi dopo l'eliminazione delle galline ovaiole di cui trattasi.»;

— è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis. I raccoglitori e i grossisti sono tenuti a tenere un registro degli acquisti e delle vendite e delle giacenze di tutte le uova di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

I raccoglitori devono essere in grado di esibire, per tali uova:

a) le date dei ritiri e il numero di uova ritirate;

b) il nome e l'indirizzo dei produttori;

c) le date e i quantitativi consegnati ai relativi centri di imballaggio.

I grossisti (compresi gli operatori che comperano e vendono soltanto sulla carta) devono essere in grado di esibire, per tali uova:

a) le date e i quantitativi delle vendite e degli acquisti;

b) il nome e l'indirizzo dei fornitori/venditori.

Inoltre, i grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita di uova sono tenuti a tenere una contabilità di magazzino.

Anziché tenere una registrazione specifica per le transazioni di vendita/acquisto, i raccoglitori e i grossisti hanno la facoltà di conservare i fascicoli delle fatture o delle bollette di consegna contenenti le diciture riportate nel paragrafo 1.»;

[1] GU L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.
[2] GU L 111 del 4. 5. 1996, pag. 1.
[3] GU L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.
[4] GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 91.
[5] GU L 276 del 29. 10. 1996, pag. 11.

— il testo del paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:

«7 bis. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 bis non si applicano qualora sia utilizzata la dicitura di cui al paragrafo 1, lettera e).»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 ter

Gli Stati membri hanno la facoltà di affidare il controllo delle indicazioni relative al sistema di produzione utilizzato, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, comprese le indicazioni relative alle particolari caratteristiche di ciascun sistema, ad organismi che garantiscano la necessaria indipendenza nei confronti dei produttori e che soddisfino i criteri stabiliti nella vigente norma europea n. En/45011.

I suddetti organismi sono riconosciuti e controllati dalle competenti autorità dello Stato membro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1998.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione